

Spoletto,

Comune di Spoleto
SUIC Ufficio tarsu
Via dei filosofi 89
SPOLETO

Oggetto: *avviso di accertamento numero dell'..... dicembre 2009, notificato il dicembre 2009
concernente rideterminazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani*

Si fa riferimento all'oggetto sottoscritto dalla s.v..

Premesso che lo scrivente(C.F.) ha eseguito denuncia delle **aree imponibili tarsu** di sua spettanza site in, provvedendo al tempestivo pagamento dell'imposta e delle relative addizionali del 15% ogni anno;

che tale denuncia è stata eseguita ai sensi della legge vigente, ma è comunque, perfettamente in linea con le previsioni dell'articolo 1, comma 340 della legge finanziaria per il 2005, che richiama il regolamento di cui al d.PR 138 del 1998, il cui allegato C precisa che, ai fini dell'individuazione della superficie catastale *"per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, (tra cui le A2) la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);* e che, a tal fine, l'Agenzia del territorio aveva avvisato le amministrazioni locali, che in sede di accertamento si sarebbe dovuto procedere all'applicazione dei coefficienti di ragguaglio (determinaz. 9 agosto 2005), il che non sembra che codesta amministrazione abbia fatto;

che la tassazione tarsu colpisce la superficie catastale idonea a produrre rifiuti e **non** quella catastale globalmente considerata e depurata solo delle aree non agibili perché di altezza inferiore a mt. 1,50;

che la casa dello scrivente contiene numerose aree non tassabili ai fini tarsu (vasche da bagno, cucina fissa, librerie fisse, cantine, della superficie di mq., da computare al 50% o 25% ai fini tarsu; che, in assenza di una contestazione fattuale, l'Amministrazione potrebbe contestare solo la violazione del limite presuntivo di legge dell'80% della superficie correttamente determinata (ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), da considerarsi norma primaria, e, dunque, inderogabile da parte di fonti secondarie, e, comunque, solo a far data dall'anno 2005; che, avvalendosi dei corretti criteri stabiliti in favore di codesta amministrazione, la superficie dell'immobile detenuto dallo scrivente **risulterebbe di mq.** (80% di mq.....), praticamente coincidenti con quelli dichiarati e scrupolosamente rispondenti alla situazione reale (.....);

richiede

codesta amministrazione di procedere in autotutela all'annullamento dell'avviso in oggetto, impregiudicate le iniziative ulteriori nelle opportune sedi.

.....